



CH-3003 Berna, SECO/DA/TC/rhc

Direttiva

Destinatari : - Uffici cantonali del lavoro
- Casse di disoccupazione pubbliche e private

**Luogo,
data** : Berna, 23 aprile 2021

N. : 09

Direttiva 2021/09: indennità giornaliera transitorie per disoccupati anziani

Gentili signore e signori,

come comunicato dalla SECO con l'invio della direttiva 2021/06, il 19.3.2021 il Parlamento ha deciso nell'ambito della modifica alla legge COVID-19 che, nel quadro di una disposizione transitoria, i disoccupati che dal 1.1.2021 soddisfano i criteri di base per beneficiare delle prestazioni transitorie previste dalla [legge federale sulle prestazioni per i disoccupati anziani \(LPTD\)](#), non esauriranno il loro diritto all'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 1.1.2021 e l'entrata in vigore di tale nuova legge (presumibilmente il 1.7.2021). La concessione di queste indennità giornaliera transitorie (IDtra) da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione non è vincolata a un effettivo diritto alle prestazioni transitorie, la cui verifica e il cui versamento spettano agli organi per prestazioni complementari dei Cantoni. La LADI prevede la seguente disposizione transitoria:

[Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021](#)

Tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, i disoccupati che compiono 60 anni entro il 1° luglio 2021 e che hanno pagato i contributi all'AVS durante almeno 20 anni non esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione.

Con la presente direttiva intendiamo informarvi in merito alle persone che beneficeranno di questa disposizione e spiegarvi come identificarle e informarle.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Oliver Schärli
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
www.seco.admin.ch

1. Persone interessate dalla disposizione transitoria

Beneficiano della disposizione transitoria le persone che soddisfano il requisito dell'età minima prevista per le prestazioni transitorie e quello del periodo di contribuzione AVS richiesto. Nel lasso di tempo compreso tra il 1.1. e il 1.7.2021 queste persone percepiscono indennità giornaliera (ID) supplementari da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Nello specifico, beneficiano di queste «indennità giornaliera transitorie» (IDtra) le persone:

- di età superiore ai 60 anni (nati il 1.7.1961 o prima), e
- che tra il 1.1.2021 e il 30.6.2021 perderebbero il diritto alle prestazioni dell'AD, cioè che esaurirebbero il diritto alle ID o supererebbero il termine quadro, e
- che per 20 anni hanno versato i contributi AVS.

Le persone che hanno esaurito il diritto alle ID prima dell'entrata in vigore della LPTD non potranno beneficiare di questa legge. Secondo il Parlamento, queste persone devono poter percepire le indennità di disoccupazione sufficientemente a lungo da non esaurire il diritto alle prestazioni dell'AD prima che la LPTD entri in vigore. La durata delle IDtra è stata pertanto fissata fino al giorno (compreso) dell'entrata in vigore della LPTD, attualmente prevista per il 1.7.2021. L'AD dovrà quindi versare le IDtra fino a tale data (compresa).

Tuttavia, la disposizione transitoria presente nella LADI è meno restrittiva della LPTD e, ad esempio, non chiede informazioni in merito al patrimonio o al percepimento di una rendita per superstiti o Al da parte della persona interessata. Non è quindi possibile trarre conclusioni in merito al diritto alle prestazioni LPTD dal percepimento delle IDtra.

Le persone che tra il 1.1.2021 e il 30.6.2021 raggiungono l'età pensionabile AVS beneficiano delle indennità giornaliera sino alla fine del termine quadro anche se non hanno alcun diritto alla LPTD.

Rimangono tuttavia in vigore le seguenti disposizioni: non è possibile beneficiare di alcuna prestazione dopo aver iniziato a percepire la rendita AVS ordinaria o in caso di inidoneità al collocamento. Inoltre, gli obblighi nei confronti dell'AD devono continuare a essere soddisfatti.

Il diritto alle IDtra non può essere nuovamente prolungato tramite le 66 indennità giornaliera supplementari dall'1.3.2021 o la proroga del termine quadro di tre mesi dall'1.3.2021 non può essere nuovamente prolungata e non può essere spostata oltre il 1.7.2021. Le proroghe possono quindi durare solo fino all'1.7.2021 e l'ultima indennità giornaliera può essere versata per il 1.7.2021, anche se le indennità giornaliera non vengono percepite ininterrottamente per tutto il periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 1.7.2021.

2. Identificazione delle persone interessate

Per identificare le persone aventi diritto, oltre ai dati dell'AD si devono usare anche quelli dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). La SECO-TC ha compilato una lista delle persone potenzialmente interessate sulla base dei dati AD. Questa lista comprende tutte le persone nate il 1.7.1961 o in precedenza e che tra il 1.1.2021 e il 1.7.2021 perderebbero il diritto alle indennità, cioè esaurirebbero le indennità giornaliera, o il cui termine quadro scadrebbe. Sono state prese in considerazione tutte le persone ancora iscritte o annullate dall'1.1.2021.

Questa lista è stata inviata all'UCC che a sua volta l'ha integrata tramite una verifica automatica del criterio «periodo di contribuzione AVS», ovvero il pagamento dei contributi AVS per un periodo minimo di 20 anni. Per le persone che non possono comprovare con certezza di aver versato i contributi AVS per almeno 20 anni, l'UCC ha richiesto un estratto delle registrazioni del loro conto individuale presso l'AVS (IC), da cui è poi stato ricavato un elenco analogo al conteggio IC di una cassa di compensazione.

In entrambi i casi (criterio «periodo di contribuzione AVS» chiaramente soddisfatto o criterio «periodo di contribuzione AVS» non chiaramente soddisfatto) la SECO-TC non può verificare in via definitiva il diritto, pertanto spetta agli organi di esecuzione verificare le singole situazioni. A tal fine quindi, la risposta dell'URC viene inviata agli uffici regionali di collocamento (URC) e alle casse di disoccupazione (CAD).

Per garantire che, se necessario, l'iscrizione all'URC venga riattivata in tempi brevi e che i pagamenti successivi in sospeso possano essere versati prontamente, è necessario uno stretto coordinamento tra URC e CAD. Solitamente lo scambio dei dati avviene tramite e-mail con la sola indicazione del numero personale.

Presso l'URC viene informato il consulente personale, presso la CAD la persona di contatto IDtra designata dalla CAD.

3. Verifiche dei diritti all'esecuzione

Affinché la CAD possa verificare ed eventualmente versare ulteriori indennità giornaliere e/o prorogare un termine quadro, l'URC e la CAD devono verificare la situazione individuale come indicato di seguito. La sequenza di svolgimento della verifica varia a seconda del fatto che la persona sia stata già annullata o meno; per le persone che non sono ancora state annullate, l'esame dell'URC è prioritario, mentre per le persone già annullate la priorità spetta alla CAD. In un secondo momento quest'ultima informerà per iscritto le persone potenzialmente o sicuramente bisognose di ulteriori prestazioni in merito al loro diritto (v. capitolo 4).

a. Verifica da parte dell'URC

I. Necessità di IDtra

L'URC verifica la lista ricevuta con tutte le persone identificate dalla SECO ed esamina ogni singolo caso per verificare se la persona indicata può sicuramente o presumibilmente beneficiare delle IDtra, ciò indipendentemente dal fatto che abbia completamente versato i 20 anni di contributi AVS previsti. A causa dei guadagni intermedi, periodi più lunghi di inidoneità al lavoro, conferme di posti di lavoro ecc., è lecito attendersi che alcune persone indicate nella lista non abbiano effettivamente alcuna necessità di beneficiare delle IDtra (per maggiori dettagli sulla lista v. capitolo 6).

Queste persone non devono essere avvisate. L'URC informa la CAD direttamente per e-mail e, nel caso di persone che non devono essere informate in merito al diritto, ne indica i motivi.

II. Anni di contribuzione AVS mancanti

Per le persone i cui 20 anni di contribuzione AVS non siano già stati chiaramente dimostrati tramite la lista, l'URC invia alla CAD anche il curriculum e i certificati di lavoro disponibili delle persone interessate affinché questi dati possano essere presi in considerazione come riferimento per l'ulteriore verifica degli anni di contribuzione computabili. Per il diritto all'IDtra sarà fondamentale considerare gli eventuali accrediti per compiti assistenziali ed educativi come anni con effettivi versamenti di contributi (v. capitolo 5).

b. Verifica da parte della CAD

I. Necessità di IDtra

Poiché la CAD dispone comunque di informazioni relative alla necessità di indennità giornaliere di cui l'URC non è necessariamente informato (p.es. ammontare guadagno intermedio

relativo a periodi non ancora conteggiati, periodi di controllo già trascorsi ecc.), verifica anche quali persone non necessitano delle IDtra.

Queste persone non devono essere avvisate. La CAD informa l'URC delle ragioni tramite e-mail (queste possono anche basarsi unicamente sulle indicazioni dell'URC) che sarà poi archiviata insieme alla comunicazione dell'URC come risultato delle verifiche nel DMS-SIPAD.

II. Anni di contribuzione AVS mancanti

Per le persone il cui versamento dei 20 anni di contribuzione AVS non sia già stato chiaramente dimostrato tramite la lista, la CAD conteggia gli anni di contribuzione AVS attestati e non ancora contabilizzati basandosi sul CI. A questo proposito è inoltre fondamentale considerare gli accrediti per compiti assistenziali ed educativi come anni di contribuzione AVS (v. capitolo 5). La SECO-TC non può ridurre il limite della richiesta dell'UCC a 19 o 18 anni perché i rapporti d'impiego del 2020 sono già stati parzialmente conteggiati nel CI e perché la lista non può automaticamente fornire l'informazione se nel 2021 la persona abbia percepito indennità giornaliera.

Se dalla verifica emerge che la persona ha diritto alle IDtra, questa deve essere informata. La CAD comunica per iscritto i motivi all'URC e archivia questa comunicazione nel DMS-SIPAD insieme al CI.

Dopo la verifica da parte dell'URC e della CAD è possibile determinare quali persone hanno diritto alle IDtra e possono beneficiarne.

4. Informazione delle persone interessate in merito al diritto e alla procedura / re-iscrizione delle persone che nel frattempo sono state annullate

a. Persone con anni di contribuzione AVS completamente documentati che (probabilmente) necessitano delle IDtra, e

I. che sono ancora iscritte all'AD (verifica URC prioritaria)

Per le persone che sono ancora iscritte e che probabilmente o sicuramente necessitano delle IDtra e che secondo la lista soddisfano il criterio «periodo di contribuzione AVS», entro tre giorni l'URC comunica alla CAD l'esito della sua verifica come indicato nel capitolo 3.

Se la persona può probabilmente o sicuramente beneficiare delle IDtra anche secondo la valutazione della CAD, quest'ultima le invia una semplice lettera A+ per informarla della disposizione e dell'esito positivo della verifica. Nella lettera specifica inoltre che rimangono in vigore gli obblighi abituali come la ricerca di lavoro, la disponibilità a iniziare un nuovo lavoro e che i moduli IPA per il pagamento dell'indennità giornaliera devono essere inviati entro 3 mesi dalla fine del mese in questione.

Se non è certo che la persona interessata possa beneficiare delle IDtra, la CAD informa la persona interessata della «possibilità», di continuare a ricevere le indennità giornaliera fino all'1.7.2021, «se necessario».

Una copia della lettera viene inviata all'URC competente.

L'URC garantisce che la persona non sia annullata a causa di un ipotetico esaurimento del diritto prima dell'1.7.2021 o del pensionamento e che continui a ricevere i moduli IPA.

II. che non sono più iscritte all'AD (verifica CAD prioritaria)

Per le persone che a causa dell'esaurimento del diritto sono già state annullate e che quindi necessitano delle IDtra e soddisfano il criterio «periodo di contribuzione AVS», entro tre giorni la CAD comunica all'URC l'esito della sua verifica come indicato nel capitolo 3.

Se anche l'URC valuta la situazione nella stessa maniera, entro tre giorni l'URC contatta la persona e – a condizione che la persona dopo il chiarimento della disposizione concernente le IDtra sia ancora disposta ad accettare un impiego e a soddisfare gli obblighi nei confronti dell'AD – la iscriverà nuovamente con effetto retroattivo a partire dalla data di annullamento, dandone immediata informazione alla CAD.

Queste persone ricevono poi una semplice lettera con invio A+ da parte della CAD che le informa della disposizione e dell'esito positivo dell'accertamento. Nella lettera si specifica inoltre che rimangono in vigore gli obblighi abituali come la ricerca di lavoro, la disponibilità a iniziare un nuovo lavoro e che i moduli IPA per il pagamento dell'indennità giornaliera devono essere inviati entro 3 mesi dalla fine del mese in questione.

Copia della lettera viene inviata all'URC competente.

L'assenza di prove attestanti la ricerca di lavoro relativa al periodo compreso tra l'annullamento e la data della re-iscrizione non viene sanzionata, tuttavia la ricerca di lavoro deve essere immediatamente ripresa (se il pensionamento non avverrà nei successivi sei mesi) e anche gli altri obblighi devono essere soddisfatti. Se si dovesse constatare un'inidoneità al collocamento, questa deve essere accertata.

L'URC garantisce che la persona non sia annullata a causa di un ipotetico esaurimento del diritto prima dell'1.7.2021 o del pensionamento e che riceva nuovamente/continui a ricevere il modulo IPA e che siano disponibili i moduli IPA per il periodo intermedio. Il termine legale per la presentazione del modulo IPA si applica anche in questa situazione.

b. Persone con anni di contribuzione AVS non completamente documentati che (probabilmente) necessitano dell'IDtra, e

I. che sono ancora iscritte all'AD (verifica URC prioritaria)

Per le persone che sono ancora iscritte, che probabilmente o sicuramente necessitano delle IDtra ma che non soddisfano con certezza il criterio «periodo di contribuzione AVS», entro tre giorni l'URC comunica alla CAD l'esito della sua verifica come indicato al capitolo 3.

Se la persona può probabilmente o sicuramente beneficiare delle IDtra anche secondo la valutazione della CAD, quest'ultima informa la persona della disposizione inviandole il CI con una semplice lettera A+ e le spiega quali anni possono già essere conteggiati come anni di contribuzione secondo il CI e in che modo ed entro quale periodo può chiedere il conteggio degli anni mancanti (capitolo 5). Nella lettera si specifica inoltre che rimangono in vigore gli obblighi abituali come la ricerca di lavoro, la disponibilità a iniziare un nuovo lavoro e che i moduli IPA per il pagamento dell'indennità giornaliera devono essere inviati entro 3 mesi dalla fine del mese in questione.

Se non è certo che la persona interessata possa beneficiare delle IDtra, la CAD informa la persona interessata della «possibilità», di continuare a ricevere le indennità giornaliere fino all'1.7.2021 «se necessario», nel caso in cui si possa soddisfare il criterio dei 20 anni di contribuzione AVS.

Una copia della lettera viene inviata all'URC competente.

L'URC garantisce che la persona non sia annullata a causa di un ipotetico esaurimento del diritto prima dell'1.7.2021 o del pensionamento e che continui a ricevere i moduli IPA, se la

persona dichiara, dopo essere stata informata come indicato nel capitolo 5, di essere d'accordo o di voler verificare se raggiungerà comunque i 20 anni richiesti e se è ancora disponibile ad accettare un posto di lavoro e a rispettare gli obblighi nei confronti dell'AD.

II. che non sono più iscritte all'AD (verifica CAD prioritaria)

Per le persone che sono già state annullate perché hanno perso il diritto alle indennità e che quindi necessitano delle IDtra ma che non soddisfano con certezza il criterio «periodo di contribuzione AVS», entro tre giorni la CAD comunica comunque all'URC l'esito della sua verifica come indicato al capitolo 3.

Se anche secondo la valutazione dell'URC la persona necessita probabilmente o con certezza delle IDtra, entro tre giorni l'URC contatta la persona e le spiega la disposizione relativa alla LPTD. Se la persona dichiara, dopo essere stata informata come indicato nel capitolo 5, di essere d'accordo o di voler verificare se raggiungerà comunque i 20 anni richiesti e se è ancora disponibile ad accettare un posto di lavoro e a rispettare gli obblighi nei confronti dell'AD, l'URC la iscrive nuovamente con effetto retroattivo alla data di annullamento.

L'URC lo comunica direttamente alla CAD per e-mail affinché quest'ultima invii alla persona interessata una semplice lettera A+ per informarla di questa disposizione e, con l'invio del CI, per spiegarle quali anni contano già, secondo il CI, come anni di contribuzione e in che modo ed entro quale periodo può chiedere il conteggio degli anni mancanti (capitolo 5). Nella lettera si specifica inoltre che rimangono in vigore gli obblighi abituali come la ricerca di lavoro, la disponibilità a iniziare un nuovo lavoro e che i moduli IPA per il pagamento dell'indennità giornaliera devono essere inviati entro 3 mesi dalla fine del mese in questione. Una copia della lettera viene inviata all'URC competente.

L'assenza di prove attestanti la ricerca di lavoro relativa al periodo compreso tra l'annullamento e la data della re-iscrizione non viene sanzionata, tuttavia la ricerca di lavoro deve essere immediatamente ripresa (se il pensionamento non avverrà nei successivi sei mesi) e anche gli altri obblighi devono essere soddisfatti. Se si dovesse constatare un'inidoneità al collocamento, questa deve essere accertata.

L'URC garantisce che la persona non sia annullata a causa di un ipotetico esaurimento del diritto prima dell'1.7.2021 o del pensionamento e che riceva nuovamente/continui a ricevere il modulo IPA e che siano disponibili i moduli IPA per il periodo intermedio. Il termine legale per la presentazione del modulo IPA si applica anche in questa situazione.

c. Persone che non necessitano di alcuna IDtra

Le persone per cui dall'esito della verifica svolta dagli organi di esecuzione come indicato dal capitolo 3 è emerso che non necessitano delle IDtra non vengono contattate. Questo indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno il criterio del «periodo di assicurazione AVS».

5. Informazioni tecniche per l'attuazione e l'informazione delle persone assicurate

a. Che cosa ha la priorità: le IDtra o un nuovo termine quadro?

Poiché non tutte le persone dell'età in questione beneficiano delle indennità giornaliera supplementari, ma solo quelle che di norma avrebbero esaurito il diritto all'indennità giornaliera, l'apertura di un nuovo termine quadro ha la precedenza rispetto alla prestazione delle IDtra.

b. Quali tipi di registrazioni CI sono conteggiate?

Sono conteggiate tutte le registrazioni: contributi del lavoratore, attività lucrativa indipendente, contributi della persona senza attività lucrativa, registrazioni per agricoltori, marche assicurative¹, e l'assicurazione facoltativa durante un soggiorno all'estero o durante il soggiorno all'estero del coniuge, così come lo splitting dall'ex coniuge. Vengono riconosciuti anche gli accrediti per compiti assistenziali. Tutte queste registrazioni devono essere effettuate entro cinque anni (quindi il 2016 può ancora essere conteggiato fino al 31.12.2021).

I periodi educativi che sono presi in conto per il calcolo della rendita AVS non figurano mai nel CI, dato che l'AVS li verifica soltanto in caso di rendita. Per l'attuale tipo di prestazione AD straordinaria va quindi adottata una soluzione specifica (v. domanda successiva).

c. Come conteggiare gli anni AVS mancanti?

Anni con versamenti AVS: ID 2020, ID 2021 (esaurimento ordinario del diritto), anni con occupazione documentata che non sono riportati nel CI. Le registrazioni nel curriculum o secondo i certificati di lavoro sono conteggiate solo in presenza dell'attestato del datore di lavoro (ADL) o dell'attestato di guadagno intermedio o del contratto di lavoro/disdetta, dei conteggi salariali, dell'attestato fiscale o di altri documenti che, in caso di dubbio, la CAD potrebbe ritenere sufficientemente validi per conteggiare come periodi di contribuzione i periodi indicati anche senza ADL. Tuttavia la CAD utilizza il curriculum e i certificati di lavoro per valutare la situazione e offrire consulenza alla persona assicurata. Se l'assicurazione contro la disoccupazione non dispone delle informazioni/degli attestati necessari, la persona assicurata può richiedere alla cassa di compensazione AVS competente (CC) un adeguamento fino a cinque anni dopo la fine dell'anno in questione presentando la documentazione appropriata (per il 2021 sono possibili adeguamenti fino al 2016). Poiché i datori di lavoro sono responsabili del conteggio corretto delle assicurazioni sociali, la persona assicurata non può essere ritenuta responsabile né per errori né per la mancata dichiarazione intenzionale del datore di lavoro.

Se i rapporti d'impiego fino al 2019 non sono stati ancora registrati nel CI, la CAD invia una segnalazione alla CC competente ai sensi dell'articolo 12 LLN per richiederne la registrazione.

Gli anni di contribuzione sono accreditati come segue:

Ogni anno civile accreditato nel CI o che secondo le disposizioni sopra indicate può ancora essere conteggiato, rappresenta 1 dei 20 anni civili previsti. L'importo dell'accredito e il numero dei mesi dell'anno in questione non sono rilevanti.

Anni senza versamenti AVS: dalla nascita fino al raggiungimento del 16° anno di età di un figlio, ai genitori responsabili dell'educazione vengono accreditati anni di contribuzione AVS a condizione che in questo periodo essi fossero domiciliati in Svizzera. Questo accredito è previsto per l'educazione di un figlio, di un figliastro o di un figlio adottivo. Con l'accredito, che può avvenire al più presto dall'anno in cui la persona assicurata compie 20 anni, si coprono gli anni senza versamenti AVS a partire dall'anno civile della nascita del figlio più giovane fino al compimento del 16° anno d'età del figlio più anziano. Tuttavia, gli anni per i quali esistono già altre registrazioni non possono essere conteggiati due volte.

Con un questionario sui periodi educativi per figli minori di 16 anni la CAD richiede le seguenti informazioni:

¹ Fino alla fine del 1998 determinati assicurati potevano adempiere il loro obbligo di contribuzione AVS con l'acquisto di marche assicurative.

- Nel periodo in cui era il genitore responsabile dell'educazione dei figli era domiciliato in Svizzera e per educare un figlio, un figliastro o un figlio adottivo non esercitava un'attività lucrativa?
- Se sì, indichi per cortesia il cognome (da nubile/celibe ed eventualmente quello assunto dopo il matrimonio), il nome e la data di nascita del figlio nonché il relativo periodo assicurativo espresso in anni civili.
- Avvertimenti:
 «Per il diritto all'IDtra sono rilevanti solo i periodi educativi relativi agli anni in cui non è stato conteggiato nessun altro accredito AVS».
 «Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate».

La CAD conteggia gli anni AVS mancanti nel periodo previsto come anni di contribuzione basandosi sull'autodichiarazione della persona assicurata. In caso di dubbi può richiedere eventuali documenti, consultare i dossier dell'URC e della CAD o esaminare le informazioni sui genitori di un figlio contenute nel registro degli assegni familiari.

Per le persone a cui è stata assicurata una rendita AI e la cui somma dei valori secondo la lista risulta essere inferiore a 20 anni, la CAD verifica in una prima fase se il criterio dei 20 anni di contribuzione è stato soddisfatto in termini cumulativi. In considerazione dei diversi periodi sono cumulabili tra di loro:

Tipo di accredito AVS	Valori presi da	Periodo
Anni di contribuzione secondo richiesta automatica	Colonna «20 anni di contribuzione AVS (20 Jahre AHV-Beitragszeit / 20 ans de cotisation AVS)» della lista	Dal 1981 (attualmente max. fino al 2020)
Periodo educativi	Dati che vanno rilevati dalla CAD	Fino al 1980 compreso (poiché la lista non specifica gli anni presi in considerazione, non è chiaro, dal 1981 in poi, quali anni sono già stati presi in considerazione nella lista)
Pagamento dell'ID per anno	SIPAD-GB	2021

Tipo di accredito AVS	Valori presi da	Periodo
Anni d'assicurazione rilevanti ai fini della rendita	Colonna «anni per scala delle rendite (Jahre für Rentenskala / ans pour échelle de rente)» della lista	Inizio dell'obbligo di contribuzione AVS fino all'anno civile che precede l'inizio del diritto alla rendita
Lista dei dati CI	Documento separato per persona	Dall'anno civile in cui inizia il diritto alla rendita

Periodi non registrati nel CI ma comprovati nei confronti dell'AD secondo questo capitolo	Giustificativi secondo dossier del cliente	Dall'anno civile in cui inizia il diritto alla rendita
Periodi educativi	Dati che vanno rilevati dalla CAD	Dall'anno civile in cui inizia il diritto alla rendita
Pagamenti ID	SIPAD-GB	2021

Poiché secondo la sistematica di questa direttiva il numero degli anni precedenti all'inizio del diritto alla rendita può rivelarsi più elevato di quello previsto dalla LAVS, in caso di bisogno la CAD chiede alla CC responsabile della rendita il CI usato per il conteggio della rendita e calcola i corrispondenti anni di contribuzione secondo il sistema indicato nella presente direttiva. I dati chiave sono riportati nella lista (v. capitolo 6).

- d. In che forma si devono fornire le informazioni relative agli anni di contribuzione attualmente disponibili e la possibile correzione?

Le informazioni possono essere inviate con una semplice lettera A+ dove sono riportate le voci conteggiabili e le relative informazioni. Inoltre, se la persona non invia entro il termine previsto il CI corretto o il questionario relativo al periodo educativo, deve allegare una dichiarazione in cui afferma di accettare i conteggi su cui si basa l'organo che eroga le indennità giornaliere.

- e. Qual è il termine da rispettare per l'invio della documentazione relativa agli anni di contribuzione AVS mancanti?

Il questionario relativo al periodo educativo e la documentazione relativa agli anni di contribuzione AVS mancanti devono essere inviati entro il 30.6.2021. Per ulteriori misure la persona può aspettare fino al momento in cui saprà se beneficerà di prestazioni supplementari ed evitare così oneri inutili.

6. Spiegazioni sui dati personali: lista e CI

- a. Persone registrate nella lista dalla SECO:

- I dati dei termini quadro con codice «Avente diritto ID» si basano su quanto contenuto in COLSTA, stato al 30.3.2021, e in SIPAD, stato al 29.3.2021. I termini quadro con codice «Non definito», «Nessun diritto» e «Non valido» sono stati creati con i dati COLSTA del 16.4.2021 e SIPAD del 15.4.2021.
- Donne nate tra il 1.1.1957 e il 1.7.1961.
- Uomini nati tra il 1.1.1956 e il 1.7.1961.
- Persone con l'età prevista il cui termine quadro scade tra il 1.1.2021 e il 30.6.2021. Persone che vanno in pensione tra il 1.2.2021 e il 1.7.2021 e per cui le indennità residue spettanti non arrivano sino alla scadenza del termine quadro.
- Persone con l'età prevista, il cui diritto massimo alle indennità giornaliere si esaurisce tra il 1.1.2021 e il 30.6.2021.

- Tutte le persone ancora iscritte e quelle annullate tra il 1.1.2021 e il 30.6.2021 con l'età prevista: in questo modo vengono incluse anche le persone che hanno accettato un impiego e quindi non hanno bisogno delle IDtra.
- Durante la fase di compilazione della lista non è possibile stabilire quante indennità giornaliere sono state versate nel corso dell'ultimo periodo di controllo conteggiato. Pertanto le date di esaurimento del diritto relative alle indennità residue sono conteggiate con effetto retroattivo e tendenzialmente applicate in anticipo.
- I periodi di controllo già trascorsi non vengono rilevati nella compilazione della lista.
- Se l'URC o la CAD individuano altre persone che soddisfano i criteri dell'età e dell'esaurimento delle indennità, la CAD invia direttamente una richiesta alla CC cantonale o all'ultima CC della persona assicurata al fine di determinare gli anni di contribuzione AVS, ne informa la persona interessata ed esegue i versamenti arretrati.
- La lista contiene i dati completi di tutte le persone potenzialmente interessate. Non può essere archiviata integralmente nei dossier degli assicurati per motivi legati alla protezione dei dati in vista di un'eventuale consultazione di tali dossier. Viene archiviata la schermata in cui, nel filtro, è selezionata soltanto la persona assicurata.

b. Dati della lista completati dall'UCC mediante richieste automatiche:

- Nella lista possono essere considerati interamente solo i periodi di contribuzione compresi tra il 1981 e il 2019. Il 2020 viene considerato se nella ricerca dati effettuata ad aprile 2021 era già stato registrato. Gli elenchi dettagliati delle registrazioni CI comprendono anche anni più indietro nel tempo.
- Sono compresi: contributi del lavoratore, attività lucrativa indipendente, contributi della persona senza attività lucrativa, registrazioni per agricoltori, marche assicurative, l'assicurazione facoltativa durante un soggiorno all'estero o durante il soggiorno all'estero del coniuge, lo splitting dall'ex coniuge e accrediti per compiti assistenziali.
- La lista tiene conto del criterio dei 20 anni di contribuzione secondo la sistematica di questa direttiva.
- Per le persone a cui è stata assegnata una rendita AI, nella colonna «Abschlussdatum ZIK / Date de clôture RCI / Data di chiusura RCI» della lista figura l'anno civile precedente l'inizio del diritto alla rendita. Per il periodo di contribuzione sono indicati due valori: in più degli anni di contribuzione dal 1981 in poi che figurano nella colonna «20 anni di contribuzione AVS (20 Jahre AHV-Beitragszeit / 20 ans de cotisation AVS)», nella colonna «anni per scala delle rendite (Jahre für Rentenskala / ans pour échelle de rente)» sono indicati anche gli anni assicurativi usati per il calcolo della rendita AI (esempio di calcolo: in caso di impiego da gennaio a giugno e successiva partenza per l'estero vengono conteggiati per la rendita AI soltanto sei mesi. Il sistema utilizzato dalla CC è quindi più conservativo di questa direttiva). Invece, per il calcolo della rendita AI sono stati conteggiati tutti gli anni dall'inizio dell'obbligo di contribuzione della persona assicurata fino all'anno precedente l'inizio della rendita. I due valori si riferiscono a periodi diversi e vengono pertanto calcolati diversamente. Le possibilità combinatorie sono illustrate nella tabella del capitolo 5c.
La CC competente per la rendita AI viene inclusa nella lista.

c. Dati dettagliati forniti dall'UCC tramite i CI:

- Per ogni persona che secondo la richiesta automatica non ha raggiunto i 20 anni di contribuzione, l'UCC ha allestito un elenco con le registrazioni CI di cui dispone, analogamente all'estratto CI di una cassa di compensazione.
- Per ogni persona esiste un documento separato che può essere inserito direttamente nel DMS.

d. Dati che l'UCC non può fornire:

- Le richieste automatiche non generano dati sui datori di lavoro. Questi dati sono contenuti unicamente nelle liste trasmesse tramite IC.
- Le CC non hanno ancora contabilizzato i contributi AVS sulle ID dell'anno 2021 né sul 40 per cento degli accrediti da impieghi svolti nel 2020. Dato che non tutte le persone che hanno ora esaurito il diritto alle indennità hanno percepito ID nel 2020 e nel 2021 o hanno lavorato, ma i cui contributi potrebbero essere stati conteggiati come impieghi, il limite per la richiesta automatica non ha potuto essere ridotto.
- Accrediti per compiti educativi secondo la LAVS (questi non vengono mai registrati nel CI. La CC li controlla soltanto in sede di calcolo della rendita).
- Per le persone che percepiscono una rendita AI l'UCC non dispone, per l'elenco dettagliato, delle registrazioni IC fino all'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita. Soltanto la CC competente per la rendita può attingere a questi dati. Ai fini dell'elenco dettagliato sono però disponibili le registrazioni a partire dall'anno in cui è iniziato il diritto alla rendita. Per le richieste automatiche relative ai beneficiari di una rendita AI è stato possibile prendere in considerazione tutti gli anni a partire dal 1981.

7. Attuazione tecnica

a. Proroga del termine quadro

Al momento si sta lavorando a un nuovo codice di proroga che sarà disponibile al più tardi il 21.4.2021.

Poiché tutti i termini quadro con durata fino all'1.3.2021 saranno prolungati di tre mesi dall'1.6.2021:

- tutti i termini quadro che attualmente durano almeno fino all'1.4.2021, dopo la proroga «Situazione di crisi» dureranno almeno fino all'1.7.2021 e non saranno più prorogabili a causa delle IDtra,
- tutti i termini quadro prolungati con un altro codice saranno automaticamente prolungati di altri tre mesi l'1.6.2021. Poiché i termini quadro delle IDtra non possono durare oltre il 1.7.2021, nel prolungare le suddette IDtra la proroga «Situazione di crisi» deve essere presa in considerazione come di seguito:
 - I. Termini quadro già prorogati manualmente di tre mesi a causa della «Situazione di crisi»
Prorogati dalla CAD con codice «XX» fino all'1.7.2021.
 - II. Termini quadro non ancora prorogati manualmente a causa della «Situazione di crisi»

Prorogati dalla CAD con codice «XX» fino all'1.4.2021 e poi con codice «8 Situazione di crisi» di tre mesi. Con questa seconda proroga, quindi, il termine quadro dura automaticamente fino all'1.07.2021.

In entrambi i casi la proroga automatica dell'1.6.2021 sostituisce quella manuale «Situazione di crisi» evitando così di aprire termini quadro con durata troppo lunga.

b. Aumento delle indennità giornaliere

La CAD imposta nel SIPAD il codice del diritto massimo «99» e aumenta il DM regolare di indennità giornaliere residue fino all'1.7.2021. Importante: dopo la modifica del codice DM non verranno generate 66 indennità giornaliere supplementari se si crea una nuova serie di dati tra il 03.21 fino al 05.21 nei dati relativi ai diritti e non verrà così neppure generata una riduzione automatica l'1.6.2021.

Inoltre la CAD stabilisce un codice di arresto al 07.21 e si assicura che nel conteggio di luglio venga corrisposta una sola indennità giornaliera. Se nel frattempo non tutte le indennità giornaliere sono state riscosse, il DM viene ridotto di conseguenza, in modo tale che dopo il versamento dell'1.7.2021 nel conteggio 07.21 il numero delle ID residue sia «0».

Rimaniamo a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande: mivk@seco.admin.ch.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli

Responsabile Mercato del lavoro e
Assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly

Responsabile Mercato del lavoro e
reinserimento

La presente direttiva

- è disponibile in lingua francese e in tedesco;
- è pubblicata in TCNet e in www.lavoro.swiss